

# **Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione del fondo 2019 professionisti di I<sup>a</sup> qualifica professionale**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

## **Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

#### – Risorse storiche consolidate

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Considerato che il CCNQ del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), ed in particolare l'art. 7, comma 2, include il personale professionista di I qualifica professionale dell'Agencia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie nell'Area di contrattazione delle Funzioni Centrali, sezione IV, il nuovo CCNL di riferimento di ANSF per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale è il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, che con l'art. 105 comma 2 conferma la disciplina del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale contenuta nei precedenti CCNL.

Ai fini della determinazione della consistenza del fondo - effettuata con decreto direttoriale prot. ANSF n. 0006836 del 27/04/2020 - si è tenuto conto dell'art. 23 del D. Lgs 75/2017, comma 2, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Pertanto, le risorse consolidate del fondo sono state quantificate a partire dal fondo dell'anno 2016, con una valorizzazione pari a € 749.197,60.

#### - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni/Ccrl/Ccpl

L'art. 105 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo dell'Area dei professionisti di cui all'art. 7 del CCNL ENAC del 4 agosto 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato dell'1,17%, calcolato sul monte salari anno 2015 relativo alla medesima Area dei professionisti. Al fine di determinare il monte salari dell'anno 2015 si è tenuto conto:

- a livello metodologico degli orientamenti applicativi ARAN ed in particolare dell'orientamento All\_95\_Orientamenti\_Applicativi, che specifica i criteri da utilizzare;
- a livello numerico dei valori risultanti dal Conto annuale SICO 2015 ed in particolare dalle tabelle T12 "Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio" e T13 "Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio".

Sulla base di quanto sopra è stato determinato in euro 30.184,07 l'incremento previsto dall'art. 105 da computare del fondo 2019 corrispondente allo 1,17% del monte salari 2015 del personale medesima Area dei professionisti, pari a euro 2.579.835,00.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

<b>Voce</b>	<b>Fondo Professionisti I<sup>A</sup> qualifica</b>
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	779.381,67
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-
<b>c. Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>779.381,67</b>

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>Fondo Professionisti I<sup>A</sup> qualifica</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Risorse storiche	
-Valore del fondo 2016	749.197,60
Incrementi contrattuali	
-Art. 105, c.1 CCNL Area FC 2016-2018 (1,17% monte salari 2015)	30.184,07
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
-parte non pertinente	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	
<b>Risorse variabili</b>	
-parte non pertinente	
<b>Decurtazioni del Fondo</b>	
-parte non pertinente	
<b>Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>779.381,67</b>
<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>	
-parte non pertinente	

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

- Indennità professionale, che, come già previsto dall'art. 8 del CCNI ANSF 2013-2015 per il personale dirigente e professionisti I qualifica, viene corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 92 del CCNL ENAC per il personale non dirigente 1998-2001 e dall'art.107 del CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, nella misura di cui alla tabella di seguito riportata.

AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68

- Progressioni economiche storiche, effettuate nel 2016
- Retribuzione di risultato

Le parti concordano di erogare la suddetta componente retributiva sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.

Nella tabella a seguire si riportano le poste di destinazione dei fondi regolate dal presente accordo, con la specificazione del riferimento normativo e il relativo importo.

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
Indennità professionale	359.226,24	<p><b>CCNL ENAC 1998-2001 personale non dirigente Art.92</b></p> <p><b>Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti</b></p> <p>2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 91 sono utilizzate per:</p> <p>(...)</p> <p>f) l'erogazione dell'indennità professionale, secondo la disciplina ed i valori definiti in sede di contrattazione integrativa, riutilizzando le risorse già destinate alla indennità di impiego secondo la disciplina dell'art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per personale non dirigente e dell'art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il personale delle specifiche tipologie professionali, nonché le ulteriori risorse destinate in sede di contrattazione integrativa, al fine di evidenziare, nei livelli apicali, una tendenza all'allineamento economico all'area della dirigenza; sino all'istituzione dell'indennità professionale, continua ad essere erogata l'indennità di impiego, secondo la previgente disciplina;</p> <p><b>ACCORDO DEL 20/11/2020 PER LA RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO ANNO 2019 – PROFESSIONISTI DI I QUALIFICA PROFESSIONALE Art. 1</b></p> <p>3. L'indennità professionale, come già previsto dall'art. 8 del CCNI ANSF 2013-2015 per il personale dirigente e professionisti I qualifica, viene corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 92 del CCNL ENAC per il personale non dirigente 1998-2001 e dall'art.107 del CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, nella misura di cui alla tabella di seguito riportata.</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL																		
		<table border="1" data-bbox="624 277 1444 371"> <thead> <tr> <th colspan="6">AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>PI 1</th> <th>PI 2</th> <th>PI 3</th> <th>PI 4</th> <th>PI 4 Super</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDENNITA' PROFESSIONALE</td> <td>7.074,36</td> <td>9.274,20</td> <td>12.117,60</td> <td>15.091,68</td> <td>15.091,68</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="703 409 1361 459"><b>CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018 art. 107- Norma finale</b></p> <p data-bbox="620 461 1430 642">1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL dell'ENAC, con particolare riferimento alle seguenti: a) articoli 70 e 78 del CCNL del 30/5/2007, periodo normativo 2002–2005 e biennio economico 2002–2003; (..)</p>	AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE							PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super	INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68
AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE																				
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super															
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68															
Progressioni economiche	18.326,41	<p data-bbox="850 678 1214 728"><b>CCNL ENAC 2002-05 primo biennio personale dirigente</b></p> <p data-bbox="807 730 1257 757"><b>Art. 70 - Livelli economici di professionalità.</b></p> <p data-bbox="620 759 1430 887">1) Nell'ambito del sistema di classificazione di cui all'art. 69, livelli economici di professionalità individuano livelli crescenti di competenza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie di cui all'allegato 1). Il passaggio dei professionisti ai livelli economici immediatamente successivi si realizza mediante progressione economica.</p> <p data-bbox="620 889 1430 1066">2) La progressione economica di cui al comma 1) si sviluppa, a partire dal trattamento tabellare iniziale corrispondente al 1° livello, con l'acquisizione in sequenza dei successivi livelli economici, secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella 1). Dopo il livello economico "quarto" è istituito un nuovo livello economico denominato "quarto super", il cui differenziale retributivo, rispetto al 4° livello, sarà stabilito nel CCNL relativo al biennio economico 2004-2005.</p> <p data-bbox="620 1068 1430 1173">3) Il 1° livello economico è individuato quale livello iniziale di accesso alla qualifica e si caratterizza come periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico alla successiva progressione economica.</p> <p data-bbox="620 1176 1430 1227">4) Per il passaggio ai livelli immediatamente successivi, sono stabiliti i seguenti requisiti:</p> <p data-bbox="620 1229 1430 1335">(a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio nel livello precedente, stabiliti in 2 anni per i passaggi dal 1° al 2° livello, 3 anni per i passaggi dal 2° al 3° livello, 5 anni per i passaggi dal 3° al 4° livello, 7 anni per i passaggi dal 4° livello al 4° Super;</p> <p data-bbox="620 1337 991 1364">(b) l'assenza di valutazioni negative.</p> <p data-bbox="620 1366 1430 1435">5) Le procedure e i criteri di selezione per il passaggio ai livelli economici immediatamente successivi, nonché eventuali ulteriori requisiti oltre quelli di cui al comma 4), sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7.</p> <p data-bbox="620 1438 1430 1489">6) Nella definizione dei criteri di cui al comma 5) per il passaggio dal 1° al 2° livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4) e 5):</p> <p data-bbox="620 1491 1038 1518">(a) dell'esperienza acquisita nel 1° livello;</p> <p data-bbox="620 1520 1430 1572">(b) degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85, CCNL 19.12.01;</p> <p data-bbox="620 1574 1430 1626">(c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.</p> <p data-bbox="620 1628 1430 1697">7) Nella definizione dei criteri di cui al comma 5), per il passaggio dal 2° al 3° livello, dal 3° al 4° e dal 4° al 4°S, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4) e 5):</p> <p data-bbox="620 1700 1430 1751">(a) degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85, CCNL 19.12.01, con riferimento a un periodo pluriennale;</p> <p data-bbox="620 1753 1430 1805">(b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza;</p> <p data-bbox="620 1807 1430 1859">(c) dell'esperienza acquisita nel livello di appartenenza immediatamente inferiore;</p> <p data-bbox="620 1861 1430 1912">(d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.</p> <p data-bbox="620 1915 1430 1966">8) E' in facoltà dell'ente ridurre di 1 anno i tempi minimi di permanenza di cui al comma 4), lett. a), secondo criteri prestabiliti.</p> <p data-bbox="620 1968 1430 2020">9) In sede di prima attuazione della disciplina di cui al presente articolo, i tempi minimi di cui al comma 4), lett. a), sono ridotti a 6 mesi per i passaggi</p>																		

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p>dal 1° al 2° livello, a 1 anno per i passaggi dal 2° al 3° livello, a 3 anni per i passaggi dal 3° al 4°, a 5 anni per i passaggi dal 4° al 4°S. Si considera equivalente al predetto requisito dei 5 anni, il servizio effettivo di almeno 13 anni, anche non continuativi, presso ENAC o presso le amministrazioni ivi confluite all'atto della sua istituzione, nella prima qualifica professionale. Il presente comma si applica per una sola volta esclusivamente nei confronti dei professionisti in servizio al 31.12.05.</p> <p>10) In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il finanziamento dei passaggi di livello economico, ivi compresi quelli di cui al comma 9), avviene entro i limiti delle risorse certe e stabili del Fondo di cui all'art. 82.</p> <p>11) Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, gli artt. 89 e 90, CCNL 19.12.01.</p> <p style="text-align: center;"><b>CCNL ENAC 2006-09 personale dirigente</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 25: Conferma dell'ordinamento professionale</b></p> <p>1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 30 maggio 2007 come, con le seguenti ulteriori modifiche.</p> <p>2. All'art. 70, comma 4, del CCNL del 30 maggio 2007 (livelli economici di professionalità), è aggiunta la seguente lettera: "c) L'esperienza professionale onde evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare."</p> <p>3. Le progressioni economiche previste nell'ambito del sistema classificatorio devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei professionisti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire.</p> <p>4. Nella progressione economica del sistema di classificazione, non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 30, comma 1 lett. a) e b) (Sanzioni e procedure disciplinari), del CCNL RAI 14 luglio 1997, come modificato dall'art. 19 del CCNL del 19 febbraio 2007, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.</p> <p>5. Al fine di favorire il miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni lavorative e dei servizi, nonché di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, le parti prendono atto della necessità di valorizzare in via prioritaria la capacità professionale e l'esperienza acquisita dai professionisti di I qualifica. In proposito, in sede di prima applicazione del presente CCNL e in via eccezionale, per i professionisti di I qualifica in servizio al 31/12/2009, i periodi minimi di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 70 del CCNL del 30 maggio 2007, sono ridotti ad un 1 anno per i passaggi dal secondo al terzo livello ed a 3 anni per i passaggi dal terzo al quarto.</p> <p>6. I professionisti della I qualifica professionale, in relazione alla specifica professionalità posseduta ed in via occasionale, sostituiscono il dirigente titolare dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Tale attività è svolta prioritariamente dai dipendenti cui è stato attribuito un incarico di elevata responsabilità.</p> <p style="text-align: center;"><b>CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018 art. 107- Norma finale</b></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL dell'ENAC, con particolare riferimento alle seguenti:</p> <p>a) articoli 70 e 78 del CCNL del 30/5/2007, periodo normativo 2002–2005 e biennio economico 2002–2003;</p> <p>b) art. 25 del CCNL del 4/8/2010, periodo normativo 2006–2009 e biennio economico 2006–2007;</p> <p>c) art. 8 del CCNL del 30/5/2007, biennio economico 2004–2005, e art. 31 del</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		CCNL del 4/8/2010, periodo normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
Retribuzione di risultato	401.829,02	<p align="center"><b>CCNL ENAC 1998-2001 per il personale non dirigente</b> <b>Art. 92</b></p> <p align="center"><b>Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti</b></p> <p>2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 91 sono utilizzate per:</p> <p>(...)</p> <p>b) l'attribuzione dei compensi correlati alla retribuzione di risultato; i predetti compensi sono attribuiti ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati dall'ente, nell'ambito di piani e programmi di attività che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi e tenendo conto del sistema di valutazione e controllo adottato secondo i principi del d. lgs. 286/1999</p> <p align="center"><b>SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANSF</b> <b>Paragrafo 6.6</b></p> <p align="center"><b>Erogazione degli incentivi alla produttività e della retribuzione di risultato</b></p> <p>I compensi economici connessi alla produttività del personale appartenente alle categorie Funzionari, Collaboratori, Operatori e i compensi economici connessi alla retribuzione di risultato del personale appartenente alla categoria Professionisti di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> qualifica professionale sono erogati in proporzione al punteggio risultante dalla valutazione complessiva della performance individuale. In accordo a quanto previsto dal CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, art. 7, comma 6, si rimanda alla contrattazione integrativa per la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. La retribuzione di risultato del personale dirigenziale è erogata in accordo a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo di riferimento, secondo i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 100 e 96, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 120;</li> <li>2) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 95 e 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 110;</li> <li>3) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 91, fatti salvi i casi di valutazione negativa, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 100,</li> </ol> <p>rapportata al periodo di svolgimento della prestazione a partire dal conferimento dell'incarico.</p>
<b>Valore del fondo anno 2019</b>	<b>779.381,67</b>	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Professionisti I <sup>a</sup> qualifica
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	377.552,65

b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	401.829,02
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-
<b>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>779.381,67</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:

- a. copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, rappresentate dall'indennità professionale e le progressioni economiche, sono coperte con le risorse del Fondo di cui trattasi, aventi tutte carattere di certezza e stabilità (cfr. sezione I, modulo IV). Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell'Agenzia previste dall'art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50<sup>1</sup> sono le seguenti:

"a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attività e delle dotazioni istituzionali;

b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi;

c) per le reti per le quali non è previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'ANSFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori sono tenuti a rispettare per operare. Anche le "entrate proprie" infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell'attività) e che l'Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti.

- b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Le risorse della retribuzione di risultato saranno attribuite in base al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture. In particolare, la ripartizione di dette risorse verrà effettuata in proporzione alla valutazione complessiva della performance, in accordo a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ANSF.

---

<sup>1</sup> Il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie", pubblicato nella G.U. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162".



- c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

**Tabella 1** - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.  
Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Professionisti I <sup>A</sup> qualifica		
	2019	2018	Diff. 2019-2018
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>			
Risorse storiche			
-Valore del fondo 2016	749.197,60	749.197,60	-
Incrementi contrattuali			
-Art. 105, c.1 CCNL Area FC 2016-2018 (1,17% monte salari 2015)	30.184,07	-	30.184,07
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
-parte non pertinente			
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>			
<b>Risorse variabili</b>			
-parte non pertinente			
<b>Decurtazioni del Fondo</b>			
-parte non pertinente			
<b>Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>779.381,67</b>	<b>749.197,60</b>	<b>30.184,07</b>
<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>			
-parte non pertinente			

**Tabella 2** - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.  
Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.

Voce	Fondo Professionisti I <sup>A</sup> qualifica		
	2019	2018	Diff. 2019-2018
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	377.552,65	385.036,47 (*)	(7.483,82)
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	401.829,02	364.161,13	37.667,89
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-	-	
<b>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>779.381,67</b>	<b>749.197,60</b>	<b>30.184,07</b>

(\*) sono state riclassificate nella voce a) "Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa" della colonna relativa all'annualità 2018 le somme destinate all'indennità professionale e alle progressioni economiche storiche del 2016.

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema di contabilità utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione di cui al precedente modulo II.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo 2018 è stato rispettato, in quanto l'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità, risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2018, come meglio rappresentato nella tabella seguente. Si evidenzia che, secondo quanto previsto all'art. 7, c. 2 del previgente CCNI 2013-2015, eventuali residui relativi a qualsiasi voce sono confluiti nella voce "retribuzione di risultato" e sono stati ripartiti in base ai relativi criteri di attribuzione.

Descrizione	Limite di spesa fondo 2018 (A)	Utilizzo a consuntivo delle risorse (B)	Differenza (A)-(B)
Indennità professionale	366.710,06	364.298,75	2.411,31
Progressioni economiche	18.326,41	18.326,41	-
Retribuzione di risultato	364.161,13	364.161,13	-
<b>Totale</b>	<b>749.197,60</b>	<b>746.786,29</b>	<b>2.411,31</b>

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il bilancio di previsione 2019, deliberato dal Comitato direttivo in data 25 ottobre 2018, riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. La verifica della compatibilità dei fondi come sopra valorizzati ed utilizzati con i vincoli di bilancio è mostrata nella tabella seguente.

Voce		Stanziamiento bilancio di previsione 2019	Voce Fondo
Codice	Descrizione	Importo	Importo
13	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	7.234.697,38 (*)	779.381,67
<b>Totale capitoli</b>		<b>7.234.697,38</b>	<b>779.381,67</b>

(\*) comprende, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.